

Aula A



REPUBBLICA ITALIANA

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N.131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

*Imposta pubblica:
recupero "biforcuto"*

SEZIONE QUINTA CIVILE

Composta dagli Ill.mo Sigg.ri Magistrati:

Dott. Enrico	PAPA	Presidente R.G.N. 22925/04
Dott. Mario	CICALA	Consigliere Cron. 22574
Dott. Salvatore	BOGMANKI	Consigliere Rep.
Dott. Giovanni	CARLEO	Consigliere Ud. 02/07/2008
Dott. Giuseppe	MARINUCCI	rel. Consigliere

22574-08

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

2987
08

sul ricorso proposto da:

AUSONIA SERVIZI TRIBUTARI S.p.A., già Ausonia Servizi srl, giusta atto del 04.05.2001 per notaio Pierina Saguto, registrato a Palermo il 04.05.2001 al n. 11061, di cui ha mantenuto il medesimo codice fiscale n. 02488860828, con sede in Palermo, via Croce Rossa n. 188, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Armando Russo, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Brischetto del Foro di Palermo e Pietro Di Benedetto del Foro di Roma, presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, via Conte Verde n. 15, elegge domicilio, in qualità di concessionaria del servizio di accertamento o riscossione dell'imposta



comunale sulla pubblicità del Comune di Patti (ME);

- ricorrente -

contro

G.I.P. S.r.l., con sede in Messina, via Adrialea 2.3.8.,
cod. Fisc. 00176650836, in persona del suo
rappresentante legale, rappresentata e difesa dall'avv.
Giovanni Sergio, presso il cui studio, sito in Messina,
via E. Fabrizi n. 31, è elettivamente domiciliata;

- intimata -

avverso la sentenza n. 65/02/00 pronunciata dalla
Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sez.
staccata di Messina, Sez. 02, il 2 luglio 2003,
depositata il 17 settembre 2003 e non notificata.

Nella relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/07/2003 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe
Marinucci;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con contratto di commisione rep. n. 15547 del
02.09.1995 e successivi atti di proroga stipulati fra
Ausonia Servizi S.p.A. (ora Ausonia Servizi Tributari
S.p.A.) ed il Comune di Patti (ME), l'odierna società
ricorrente sosteneva, ai sensi e per gli effetti



dell'art. 25 del D.Lgs. 507/93 (novellato dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997) al Comune di Patti in tutti i diritti e doveri inerenti la gestione del servizio, in essi compreso il dovere di procedere all'accertamenti ed alla riscossione delle imposte dovute in applicazione del richiamato D.Lgs. 507/1993.

Nell'anno 1995, la G.T.P. sui esponeva dei mezzi pubblicitari bifacciali, contenenti in ogni faccia il medesimo messaggio pubblicitario e provvedeva al pagamento dell'imposta. Tuttavia, a merito di un'erronea interpretazione dell'art. 7 del D. Lgs. 507/1993, effettuava l'arrotondamento previsto dal citato articolo 7 non su ogni singola faccia pubblicitaria, bensì sulla sommatoria delle due facce d'esposizione.

La società concessionaria, ritenendo tale interpretazione della società contribuente estranea alla logica ed alla ratio della norma e tenuto anche conto del parere espresso dal Ministero competente con la circolare n. 10/E del 17.03.1994, emetteva e notificava alla G.T.P. sul l'avviso di accertamento n. 39/375/95/A, richiedendo, ad integrazione dell'imposta, la differenza dovuta in relazione al corretto arrotondamento effettuato su ogni singola faccia del messaggio pubblicitario.

Avverso tale atto impositivo, la società contribuente



proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina che, con la sentenza n. 247/11/00, lo accoglieva, dichiarando non dovuta l'integrazione richiesta.

La Ausonia Servizi Tributari S.p.A. proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, presso la sezione staccata di Messina, che, con la sentenza n. 65/02/03 pronunciata il 2 luglio 2003 e depositata il 17 settembre 2003, lo rigettava.

Avverso tale sentenza, la Ausonia Servizi Tributari S.p.A. proponeva ricorso per cassazione sorretto da un motivo.

Non svolgeva attività difensiva l'intimata società contribuente.

2. MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo ed unico motivo del ricorso, la società concessionaria ha lamentato "violazione e falsa applicazione dell'art. 7, punti 1 e 2 del D. Lgs. 19.11.1999 n. 507".

La controversia avrebbe per oggetto esclusivamente l'arrotondamento dei mezzi pubblicitari bifacciali esposti dalla S.I.F. S.r.l.

In realtà, a parere della concessionaria, a mente dell'art. 7, punti 1 e 2 del D. Lgs. 507/99 e delle disposizioni ministeriali, andrebbe applicato l'arrotondamento, previsto



consigliario dovrebbe essere il calcolo dell'arrotondamento per ogni singola faccetta.

Il ricorso non merita accoglimento.

L'art. 7 del D.Lgs. n. 507/93 comma 1, 2 e 3 recita:

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritta il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenute.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trenta centimetri quadrati.
3. per i mezzi pubblicitari polifacciali, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Da quanto sopra emerge che, in ipotesi di messaggio pubblicitario polifacciale, l'imposta sulla pubblicità va calcolata, a norma del citato art. 7 comma 3, sulla base della superficie complessiva delle figure piane geometriche in cui è circoscritta, non apparendo possibili gli arrotondamenti a mente del comma 2 su ogni singola faccetta. Al sensi del comma 1 del citato articolo, non è dato



dai punti 2 di tale articolo, ad ogni faccia, in ragione del fatto che ogni faccia espriamerebbe per intero la propria funzione pubblicitaria, non essendovi alcuna integrazione tra le due facce del mezzo pubblicitario, aventi in comune solo il supporto ove le stesse risulterebbero collocate.

La sentenza impugnata, invece, avrebbe totalmente stravolto l'impianto normativo ed i presupposti impositivi di cui al richiamato art. 7, punti 1 e 2, del D. Lgs. 30/7/93.

La pronuncia, infatti, avrebbe erroneamente concluso che il messaggio pubblicitario bifacciale, esplicitamente compiutamente in ogni sua faccia il suo messaggio, rientrerebbe tra i mezzi pubblicitari polifacciali, per cui l'arbitramento previsto dal legislatore avrebbe dovuto essere effettuato sulla base del comma 3 dell'art. 7 predetto, anziché sulla base del comma 2 di tale articolo.

Il legislatore avrebbe posto tale discriminante esclusivamente in relazione ai mezzi pubblicitari che, sviluppandosi su più facce, espriamerebbero in tutte le loro messaggi propagandistici solo mediante la lettura di tutte le facce, dalla cui totalità il messaggio stesso verrebbe reso perfettamente intelligibile.

Pertanto, qualora l'applicazione del principio di cui al punto 1 dell'art. 7 costituisca il criterio generale per determinare la superficie rilevabile, allora, il logico



distinguere tra messaggio articolato sulle varie facce e messaggio complessivamente espresso in ciascuna faccia.

Alla luce delle considerazioni di sopra, nella fattispecie, in assenza di altri referenti legislativi, si deve necessariamente ricorrere all'interpretazione letterale della norma; partendo dalla constatazione che la pubblicità polifacciale comprende necessariamente anche la pubblicità bifacciale.

Ai sensi del citato comma 1, la superficie della minima figura piana geometrica, in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, permette la determinazione dell'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Quanto sopra fa venir meno la distinzione tra pubblicità unifacciale e pubblicità polifacciale e, quindi, anche tra pubblicità unifacciale e pubblicità bifacciale nel momento che, indifferentemente nel primo o nel secondo caso, possono essere trasmessi più messaggi pubblicitari senza aggravio di imposta.

Ultimatore conferma della necessità interpretazione letterale si rinviene dalla lettura del comma 4 del citato art. 7 che recita: "per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo



ESENTE DA REGISTRAZIONE
 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
 N.131 TAB. ALL. B - N. 5
 MATERIA TRIBUTARIA

stesso."

Con detta norma, il legislatore ha inteso precisare che non possono considerarsi mezzi pubblicitari polifacciali i mezzi aventi dimensioni volumetriche, quali potrebbero essere, ad esempio, figure a forma di prisma, forma di ^{cubo} ~~parallelepipedo~~ etc.; fattispecie che, pur dando vita a pubblicità polifacciale, trova regolamentazione autonoma in ragione della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

Da quanto sopra emerge come l'unica interpretazione possibile sia l'interpretazione letterale, con la conseguenza che i mezzi pubblicitari bifacciali rientrano nel novero dei mezzi pubblicitari polifacciali e, come tali, sono disciplinati ai sensi del citato comma 3.

Consegue il rigetto del ricorso.

Non si ha luogo a provvedere sulle spese di giudizio dal momento che la società intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 2 luglio 2008.

Il Relatore ed estensore

Il Presidente

Giuseppe Marinucci

Enrico Papa

IL CANCELLIERE
 Dott. Salvatore Acetolino

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
 - 2 SET 2008
 IL CANCELLIERE
 Salvatore Acetolino